

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

XX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE	PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	174	
Inversione dell'ordine del giorno:		
PRESIDENTE	174	
PUCCI ERNESTO	174	
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		
TROISI ed altri: « Provvidenze per la fabbrica della Basilica di San Nicola di Bari » (673)	174	
PRESIDENTE	174, 175, 176	
FERRI	175	
GAUDIOSO	175	
RAMPA, <i>Relatore</i>	174, 175, 176	
SANNICOLÒ	174	
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	175	
TROISI	175	
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
ALMIRANTE e CRUCIANI: Modifica dell'articolo 140 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148. (997)	176	
PRESIDENTE	176, 178, 179, 180, 181	
BERTINELLI	180	
COLITTO	177, 179, 181	
FERRI	176, 178, 179, 181	
GAGLIARDI	180	
GREPPI	177	
GUIDI	177, 179	
PINTUS, <i>Relatore</i>	176, 180	
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	177, 178, 180	
VILLA GIOVANNI	179, 181	
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		
QUINTIERI ed altri: Provvedimenti a favore delle famiglie numerose (208)	182	
PRESIDENTE	182, 183	
ELKAN, <i>Relatore</i>	182	
SANNICOLÒ	183	
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		
Aumento del contributo obbligatorio a carico dei mutilati ed invalidi di guerra a favore della Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra. (1348)	183	
PRESIDENTE	183, 184, 185	
BISANTIS	185	
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	184, 185	
SANNICOLÒ	184, 185	
SIMONACCI	183	
TOROS, <i>Relatore</i>	184	
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		
TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 995, sul mantenimento dei minori assistiti nell'albergo dei poveri di Napoli. (1317)	185	
PRESIDENTE	185, 186	
GASPARI	186	
PREZIOSI COSTANTINO	186	
RUSSO SPENA, <i>Relatore</i>	185, 186	
SANNICOLÒ	186	
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	186	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	187	

La seduta comincia alle 9,30,

GASPARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. È stata assegnata alla nostra Commissione, per il parere alla XIV Commissione sanità, la proposta di legge del deputato Biagioni concernente la « Disciplina delle prestazioni del personale sanitario dipendente dal Ministero della sanità, dai comuni e dalle province » (1243).

Data la portata delle norme, penso che si debba chiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione del provvedimento alla nostra competenza primaria per un duplice ordine di motivi: primo, perché si tratta di personale di enti locali e, secondo, perché vi è una incidenza sulle finanze dei comuni. Credo che non si possa prescindere dall'uno e dall'altro motivo e che, quindi, la proposta di legge rientri in pieno nella competenza specifica della nostra Commissione Interni.

Se non vi sono obiezioni può restare così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Inversione dell'ordine del giorno.

PUCCI ERNESTO. Propongo una inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito la proposta di legge: « Provvidenze per la fabbriceria della Basilica di San Nicola di Bari » (673).

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, ritengo che possa restare così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Troisi ed altri: Provvidenze per la fabbriceria della Basilica di San Nicola di Bari (673).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Troisi ed altri: « Provvidenze per la fabbriceria della Basilica di San Nicola di Bari » (673).

L'onorevole Rampa, ha facoltà di svolgere la relazione.

RAMPA, *Relatore*. La proposta di legge, che stiamo per esaminare, prevede un contributo annuo di 8 milioni, da iscriversi al capitolo 89 dello stato di previsione della spesa

del Ministero dell'interno, per particolari esigenze di manutenzione della Basilica di San Nicola di Bari e stabili annessi.

La relazione che accompagna la proposta di legge è tale che ulteriori chiarimenti appaiono superflui tanto è precisa l'inquadatura del problema.

Dal punto di vista legislativo vale la pena di osservare come questa proposta abbia dei notevoli precedenti sia per quel che riguarda contributi ordinari, sia per quel che concerne contributi straordinari, a basiliche di notevole rilevanza artistica come, ad esempio, Santa Maria del Fiore, San Marco di Venezia ed il Duomo di Milano.

Questa proposta di legge, suffragata da notevoli precedenti, in sostanza, tende ad evitare, con un contributo non rilevante, che un notevole monumento storico quale la basilica di San Nicola sia ulteriormente abbandonato ai danni del tempo.

Per la verità, la basilica di San Nicola di Bari ha già beneficiato di un contributo straordinario di 40 milioni da parte della Cassa per il Mezzogiorno, ma' questo contributo straordinario è stato devoluto ad opere di particolare impegno, quali l'isolamento delle fondamenta della basilica da infiltrazioni di acqua che ne mettevano in pericolo la stabilità.

È ovvio che, dopo questi lavori di restauro ed altri precedentemente fatti, si debba prevedere un contributo per la manutenzione ordinaria e della basilica stessa e dei fabbricati annessi che hanno, pur essi, una notevole importanza artistica.

Dal preventivo che ci è stato fornito si rileva che anche gli 8 milioni di stanziamento non sono sufficienti in quanto la spesa per la manutenzione ordinaria dovrebbe aggirarsi annualmente sui tre milioni e mezzo e sui sette milioni per quella straordinaria dei fabbricati annessi.

Concludendo, l'imputazione di 8 milioni sul capitolo 89 (non 86 come dice la proposta di legge con errato riferimento) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ritengo possa essere approvata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SANNICOLÒ. Desidero fare due brevi osservazioni. In primo luogo sarebbe doveroso che, prima di deliberare su stanziamenti di questo genere, si avesse almeno la sommaria, se non completa, documentazione della situazione economica e finanziaria dell'ente che chiede il contributo. Otto milioni sono molti o sono pochi? Come vengono impiegati?

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1959

Chiunque chieda allo Stato qualche cosa è obbligato ad esibire precisa documentazione. Nel caso, poi, di una proposta di legge sono perfettamente convinto che, se si legiferasse la concessione di un contributo senza la necessaria documentazione, daremmo vita ad un precedente ben pericoloso.

Quello che è detto nella relazione, a mio parere, non è molto.

In secondo luogo, deliberare un contributo fisso e ricorrente che vada da oggi all'infinito, o fino a quando un'altra proposta di legge non lo abolisca, non mi pare corretto. In ogni caso il contributo dovrebbe essere dato solo per un determinato numero di anni salvo, al momento opportuno, rivederne la situazione.

Vi è, poi, una osservazione di pura forma, che diventa di sostanza. Questa proposta di legge è stata presentata nel 1958 e si è riferita, quindi, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno del 1958. Ora, il capitolo cui si riferisce la copertura non è più l'86, che riguarda la protezione animali (la cosa potrebbe sembrare irriverente), ma l'89 ed in tal senso va corretto il testo.

GAUDIOSO. Chiedo all'onorevole Presidente a quale titolo noi ci si occupi di questo problema?

PRESIDENTE. Evidentemente la proposta di legge è stata assegnata a noi perché è stata ritenuta pertinente al fondo culto.

GAUDIOSO. Penso che di questa proposta di legge se ne debba occupare l'VIII Commissione - Pubblica istruzione - in quanto la Basilica di San Nicola è un monumento nazionale.

PRESIDENTE. Le ripeto che la Presidenza della Camera ha ritenuto trattarsi di materia pertinente al fondo culto. Lei parla di monumento nazionale, per cui, dovrebbe occuparsene la Commissione dell'istruzione pubblica.

Alla sua osservazione risponderà l'onorevole relatore.

FERRI. L'osservazione del collega Gaudioso mi sembra molto fondata e, con tutto il rispetto per la Presidenza della Camera, ho l'impressione che il titolo della proposta abbia determinato un equivoco sulla vera natura del provvedimento. Trattandosi di monumento nazionale, mi pare indubbio che la competenza primaria spetti alla Commissione per la pubblica istruzione. Faccio mie, pertanto, le riserve dell'onorevole Gaudioso circa la nostra competenza in materia.

TROISI. Mentre sento il dovere di ringraziare i colleghi che hanno espresso il loro assenso ai principi ispiratori della proposta e

desidero fornire su di essa alcuni chiarimenti.

La proposta mira ad assicurare i mezzi finanziari per la manutenzione ordinaria della basilica di San Nicola e delle dipendenze annesse, data l'assoluta insufficienza dei mezzi finanziari di cui la fabbrica della chiesa dispone.

Si tratta di una chiesa palatina che ha subito varie vicissitudini e che si è vista privare, in seguito al Concordato, di numerosi privilegi, venendo, così, a trovarsi in condizioni di particolare disagio. Infiltrazioni d'acqua hanno messo in pericolo la stabilità della chiesa, tanto che si è chiesto, ed ottenuto per questi ingenti lavori un intervento straordinario della Cassa per il Mezzogiorno.

Occorre, ora, provvedere alla manutenzione ordinaria e, non avendo ottenuto da parte del Ministero della pubblica istruzione alcun aiuto, si è pensato di attingere al fondo per il culto.

RAMPA, *Relatore*. L'articolo 29 del Concordato in cui vengono stabiliti i compiti della commissione che deliberò quali santuari e quali basiliche dovessero passare all'autorità ecclesiastica, affida alle fabbricerie compiti ben limitati: esse devono provvedere a tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, esclusa qualsiasi altra competenza in ordine al culto.

Gli articoli 39 e 45 del regio decreto n. 2262 precisano, poi, i compiti spettanti alle fabbricerie, limitando espressamente la loro funzione all'amministrazione ordinaria e straordinaria.

Per quanto riguarda l'eccezione di incompetenza, della nostra Commissione, è vero che, trattandosi di monumento nazionale, il problema non può non interessare anche la pubblica istruzione; ma è egualmente vero che, in passato, sul fondo per il culto sono stante concesse sovvenzioni a talune chiese, per cui, dal punto di vista strettamente amministrativo, può essere affermata la nostra competenza a legiferare in materia di contributi per opere di manutenzione ordinaria di chiese indipendentemente, anche, dal loro valore artistico. In questo caso ritengo possa sostenersi la competenza della nostra Commissione.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La proposta di legge, nei termini in cui è stata presentata, attiene alla nostra competenza; ma si tratta di vedere - è questo, in sostanza, l'interrogativo posto dall'onorevole Gaudioso - se l'impostazione della proposta di legge sia la più ortodossa.

Sono pienamente favorevole ad immediati provvedimenti per la tutela della basilica di San Nicola, che considero una delle più belle opere d'arte esistenti nel nostro paese. Ma il punto basilare è quello di vedere, soprattutto sotto il profilo tecnico, se un contributo annuale di otto milioni possa risolvere il problema o se non sia meglio provvedere allo stanziamento di una somma che permetta di assicurare, una volta per sempre, la salvezza dell'insigne tempo.

Devo, inoltre, manifestare delle perplessità circa il carattere permanente del richiesto contributo di otto milioni. Si creerebbe, in tal modo, un pericoloso precedente che, se seguito da altri, determinerebbe l'impegno — e per sempre — di una aliquota sempre più ampia di quel fondo per il culto che è già insufficiente alle molteplici attuali esigenze.

Devo, d'altra parte, far presente che il fondo per il culto rappresenta quasi un risarcimento dello Stato italiano nei confronti delle istituzioni religiose, precedentemente private dei propri beni; ora, non mi pare che sia questo il caso della basilica di San Nicola. In ogni modo, la prassi normale seguita dal Ministero dell'interno è la corresponsione di un contributo percentuale — di solito variante da un settimo ad un quinto — sulla somma indicata nei piani di restauro presentati dalle fabbricerie interessate.

Resta valida la considerazione che, per quanto riguarda la tutela di edifici di particolare valore artistico, esiste un apposito capitolo, (sia pure assolutamente insufficiente rispetto ai bisogni) nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. A titolo puramente personale ritengo che non dovrebbe essere impossibile adottare un provvedimento che, attingendo contemporaneamente ai fondi dei Ministeri dell'interno e della pubblica istruzione, risolvesse definitivamente ed organicamente il problema della manutenzione del tempio. Dovrebbero sorgere, inoltre, iniziative locali intese a ricostituire la « dote » di cui un tempo beneficiava la chiesa.

Mi sembra, comunque, che esistano ancora parecchi punti da chiarire e ritengo, pertanto, opportuno chiedere un rinvio per potere meglio approfondire lo studio del problema.

RAMPA, *Relatore*. Il relatore si dichiara favorevole alla proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione sulla proposta di legge in esame è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Almirante e Cruciani: Modifica dell'articolo 140 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (997).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Almirante e Cruciani:

« Modifica dell'articolo 140 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 » (997).

Il Governo, di intesa con il relatore, ha presentato il seguente emendamento sostitutivo alla seconda parte dell'articolo unico:

« La giunta municipale e la deputazione provinciale prendono, sotto la loro responsabilità, le deliberazioni che, altrimenti, spetterebbero ai rispettivi consigli, quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione di essi e sia dovuta a causa sopravvenuta all'ultima ordinanza consiliare.

Dette deliberazioni sono sottoposte ai Consigli, per la ratifica, nella prima adunanza successiva; la mancata inclusione di esse all'ordine del giorno di detta adunanza ne comporta la decorrenza con effetto dalla data dell'adunanza medesima.

Rimangono vivi gli effetti dell'atto amministrativi sino al momento della decorrenza o della deliberazione del Consiglio che nega la ratifica ».

L'onorevole Pintus ha facoltà di illustrare l'emendamento.

PINTUS, *Relatore*. L'emendamento, proposto, di intesa con il Governo, tende a raggiungere più compiutamente il fine che la proposta di legge n. 997 si propone quello, cioè, di dare un'interpretazione autentica all'articolo 140 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Si è ritenuto, innanzitutto, di comprendere nella nuova formulazione anche le giunte e i consigli provinciali, modificando anche l'articolo 251 della legge comunale e provinciale, e ciò per l'evidente analogia della materia.

In secondo luogo, si è ritenuto opportuno inserire nel testo una norma per assicurare la salvaguardia degli interessi dei terzi e delle parti nel caso in cui i consigli comunali o provinciali abbiano a non ratificare la delibera di urgenza o, qualora, ne intervenga la decadenza *ope legis*.

FERRI. L'emendamento che ci viene proposto è profondamente innovativo rispetto alla proposta di legge Almirante-Cruciani. Mentre mi compiaccio per il sostanziale accogli-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1959

mento della mia proposta di emendamento, avanzata nella precedente seduta, che tendeva a considerare decadute le delibere di urgenza non incluse, per la ratifica, all'ordine del giorno della successiva seduta del consiglio, non mi sento di concordare con la nuova formulazione.

Si tratta di una materia complessa e delicata che da lungo tempo attende una organica sistemazione, attraverso un nuovo testo unico della legge comunale e provinciale. Mutare un articolo, senza avere riguardo alla materia nel suo complesso, significherebbe appesantire una situazione già difficile quale è quella oggi esistente.

Non mi pare, insomma, opportuno, per un caso particolare, innovare profondamente la legge del 1915 che rimane, pur sempre, un testo rispettabilissimo e consolidato nella giurisprudenza.

Propongo, pertanto, che si torni al testo della proposta Almirante-Cruciani, con questo solo emendamento alla seconda parte dell'articolo unico:

« *Sostituire le parole:* Di queste deliberazioni deve essere fatta relazione, a pena di decadenza, al Consiglio nella sua prima adunanza al fine di ottenere la ratifica, *con le altre:* Queste deliberazioni devono essere iscritte, a pena di decadenza, all'ordine del giorno del Consiglio nella sua prima adunanza al fine di ottenere la ratifica ».

GUIDI. Nutro alcune preoccupazioni circa il modo con il quale si intende realizzare un principio sul quale siamo pienamente d'accordo. Chi ha esperienza di vita amministrativa sa che lo stabilire la decadenza di un provvedimento, qualora esso non sia iscritto all'ordine del giorno, può portare a conseguenze gravissime, anche per quanto concerne la responsabilità degli amministratori, soprattutto nei comuni più piccoli i quali, spesso, non dispongono di segretari ben preparati. Di conseguenza, per una semplice dimenticanza del segretario, l'amministrazione potrebbe andare incontro a gravi responsabilità.

Ritengo, pertanto, che meglio sarebbe stabilire l'obbligo dell'immediata « notifica » ai componenti i consigli provinciali e comunali delle delibere adottate con procedura di urgenza dalle Giunte (attualmente, invece, i consiglieri sono informati di queste delibere solo all'atto della convocazione dei consigli); in un secondo tempo i consigli esaminerebbero i provvedimenti per decidere sulla loro ratifica o meno.

In questo modo i consiglieri avrebbero subito conoscenza dei provvedimenti presi

dalle Giunte e sarebbero, quindi, in grado di esercitare con maggiore consapevolezza i loro poteri; oggi, invece, accade che i consiglieri ignorino, anche per lungo tempo, le deliberazioni adottate dalle Giunte.

Stabilita l'innovazione dell'immediata notifica ai consiglieri delle delibere, verrebbe confermato il principio che, soltanto le deliberazioni incluse all'ordine del giorno e poi ratificate, avrebbero efficacia.

GREPPI. La proposta avanzata dal deputato Guidi mi sembra assolutamente superflua, in quanto l'iscrizione all'ordine del giorno dei provvedimenti adottati dalle Giunte comporta, di per sé, la notifica ai consiglieri. Trovando la ratifica all'ordine del giorno, il consigliere diligente si rende conto di che si tratta, assume le necessarie informazioni ed è in grado di esprimere il proprio giudizio. La notifica nulla aggiunge all'atto dell'iscrizione all'ordine del giorno.

COLITTO. Sono dell'avviso che ci si debba mantenere entro i limiti segnati dalla proposta di legge Almirante-Cruciani, salvo una lieve modifica per armonizzare la norma con quelle comprese in altri articoli dello stesso testo unico del 1915.

La Commissione sa che il controllo straordinario sulle amministrazioni comunali si concreta nello scioglimento degli organi normali e nella temporanea loro sostituzione con amministratori straordinari di nomina governativa. Questo istituto è retto dagli articoli 323, 324 e 325 del testo unico citato, i quali stabiliscono che, in caso di urgenza, il commissario debba esercitare le funzioni del consiglio e che, in tale eventualità, le relative deliberazioni devono essere « comunicate » ai consigli nella prima adunanza dopo la loro ricostituzione.

Tale formula penserei di utilizzare, anche per un'esigenza di armonia legislativa, nel caso che ci interessa, modificando il secondo comma dell'articolo unico nel seguente modo:

« Queste deliberazioni devono essere comunicate, a pena di decadenza, al consiglio nella sua prima adunanza ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei riferire ai colleghi come si è pervenuti alla formulazione del nuovo testo di cui, Governo e relatore, si assumono la responsabilità.

La volta scorsa abbiamo discusso su questo articolo unico proprio perché non eravamo d'accordo su come si sarebbero svolte le cose in un consiglio comunale. Dicendosi nel testo: « Di queste deliberazioni deve essere fatta rela-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1959

zione, a pena di decadenza, al Consiglio nella sua prima adunanza, al fine di ottenere la ratifica », si pensava potesse essere questo un testo di interpretazione incerta. Si è tentato, quindi, da parte del Governo, di elaborare un testo più ampio. Delle critiche avanzate dall'onorevole Ferri e da altri onorevoli colleghi, — essere cioè il nuovo testo eccessivamente ampio e, quindi, inidoneo a toccare materia che, anche se opinabile, è bene non modificare se non in modo organico e ordinato — un punto appare essere basilare, cioè definire in quali condizioni una giunta possa prendere delibere di urgenza e, questo, per impedire che possa assumere degli impegni, magari onerosi, sottraendoli alla cognizione del consiglio.

Vorrei che il nuovo testo governativo — non già perché io vi sia particolarmente affezionato! — venisse accolto dalla Commissione con ampio consenso in quanto mi sembra più completo di quello della proposta di legge.

È vero che noi non abbiamo fatto altro che trasformare in una norma quella che è oramai giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato scrivendo: « Dette deliberazioni sono sottoposte ai Consigli, per la ratifica, nella prima adunanza successiva... ». E, questo, mi sembra giusto, perché non è sufficiente una « comunicazione » come proposto dall'onorevole Colitto e la « notifica » proposta dall'onorevole Guidi non risolve il caso. Quindi: « ...la mancata inclusione di esse nell'ordine del giorno di detta adunanza ne comporta la decadenza... ». Poiché soltanto la mancata iscrizione all'ordine del giorno, deve essere interpretata come una deliberata volontà di sottrarre al Consiglio materia di sua competenza, con il correlativo e conseguente effetto della decadenza. Si dice, ancora: « ...con effetto dalla data della adunanza medesima... ». E, qui, entriamo in una petizione di principio che non è altro se non la sintesi della giurisprudenza attuale e non contrastata dal Consiglio di Stato.

L'ultimo inciso potrebbe apparire superfluo: « Rimangono salvi gli effetti dell'atto amministrativo sino al momento della decadenza o della deliberazione del consiglio che nega la ratifica ». Infatti, anche questo, non è altro che una massima costante del Consiglio di Stato.

Quindi, vorrei pregare la Commissione, rinunciando il Governo al primo comma dell'emendamento, che fissa quali sono i termini in cui ci si può valere di questa procedura d'urgenza, di lasciare inalterati gli altri due commi che riflettono l'orientamento della dottrina, già accettata.

Vorrei, cioè, chiedere agli onorevoli colleghi di questa Commissione se, in altri termini, rinunciando noi alla prima parte dell'emendamento le altre restanti due parti di esso siano accettabili da tutti.

FERRI. Ringrazio l'onorevole Rappresentante del Governo per aver rinunciato alla prima parte del testo proposto. Proporrei, al secondo comma, di usare la parola « iscrizione » anziché quella di « inclusione », vale a dire: « ...la mancata iscrizione di esse nell'ordine del giorno »...

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell'emendamento sostitutivo proposto dal Governo e dal relatore faccio presente la necessità di modificare anche la prima parte dell'articolo unico.

Già nella precedente seduta venne messo in rilievo che la proposta di legge doveva contemplare non solo i casi dei consigli comunali ma, per doverosa simmetria e completezza, anche quelli dei consigli provinciali previsti dall'articolo 251, elemento questo compreso anche nella prima parte dell'emendamento governativo in esame. Se il Governo ha rinunciato al primo comma del proprio emendamento non ritengo che abbia voluto abbandonare questo principio di doverosa simmetria giuridica ed organica impostazione del provvedimento in esame.

A tale scopo propongo il seguente emendamento:

« *Alla prima parte dell'articolo unico sostituire le parole:* Il secondo comma all'articolo 140 del testo unico..., *con le altre:* Il secondo e quarto comma dell'articolo 140, nonché il secondo comma dell'articolo 251 del testo unico... ».

Ho ritenuto dover richiamare anche il quarto comma dell'articolo 140 in quanto, attualmente, così dispone: « Rimangono salvi tutti gli effetti dell'alto amministrativo compiuti fino al momento della ratifica ». Esso viene modificato dall'emendamento proposto dal Governo perché oggi vi si aggiunge anche la nuova condizione della decadenza dell'atto *ope legis* in conseguenza della mancata iscrizione della delibera all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento da me proposto alla prima parte dell'articolo unico.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1959

Passiamo, ora, all'emendamento sostitutivo della seconda parte dell'articolo unico. Il Governo ha rinunciato al primo comma del proprio emendamento, per cui il testo da porre in votazione resta così formulato:

« Dette deliberazioni sono sottoposte al consiglio per la ratifica nella prima adunanza successiva; la mancata iscrizione di esse nell'ordine del giorno di detta adunanza ne comporta la decadenza, con effetto dalla data dell'adunanza medesima.

Rimangono salvi gli effetti dell'atto amministrativo sino al momento della decadenza o della deliberazione del Consiglio che nega la ratifica ».

Prima di porre in votazione il testo sostitutivo proposto dal Governo devo chiedere agli onorevoli Colitto e Ferri se mantengono i rispettivi emendamenti.

COLITTO. Lo mantengo.

FERRI. Anch'io mantengo l'emendamento nella nuova formulazione adeguata al testo governativo:

« *Sopprimere l'ultima parte dell'emendamento e precisamente le parole: ...con effetto dalla data della ordinanza medesima* ».

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dal Governo verrà, allora, posto in votazione per divisione in modo da consentire l'inserimento degli altri due emendamenti.

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento sostitutivo proposto dal Governo fino alla parola « decadenza »:

« Dette deliberazioni sono sottoposte ai Consigli per la ratifica nella prima adunanza successiva; la mancata inclusione di esse all'ordine del giorno di detta adunanza ne comporta la decadenza ».

(È approvato).

A questo punto, si inserisce l'emendamento a firma del deputato Ferri:

« *Sopprimere l'ultima parte dell'emendamento e precisamente le parole: ...con effetto dalla data della adunanza medesima* ».

L'onorevole Ferri ha facoltà di illustrarlo.

FERRI. L'onorevole Sottosegretario di Stato ci ha detto poc'anzi — ed io non ho motivo di contestare la sua affermazione — che qui si tratta solo di tradurre nella legge quel che è ormai giurisprudenza consolidata. Dovorosamente affermo che le preoccupazioni, già esposte nel mio primo intervento restano valide tuttora.

Il testo legislativo che stiamo rinnovando ha i suoi grandi pregi, anche se non risponde alla norma costituzionale. È vero che, ora, rispetto alla giurisprudenza del 1934, la norma può dirsi migliorativa — le lodi al testo unico del 1915, che sono lodi fatte in rapporto a quelle peggiorative contenute nel testo unico del 1934 — ma non esonera né il Governo né il Parlamento dall'obbligo di adattarsi al disposto costituzionale circa l'autonomia locale dei comuni e delle province.

Io chiedo al Governo di abbandonare la ultima parte dell'emendamento proposto, perché, ripeto, sorgono in me incertezze e dubbi. Che cosa significa « decadenza con effetto dalla data dell'adunanza medesima »? E se la delibera d'urgenza riguarda il pagamento di una somma già divenuto esecutivo e, quindi, già pagata?

A me pare del tutto azzardato e pericoloso specificare e modificare il testo della legge comunale e provinciale in questo senso. Se questo principio trova riscontro in una giurisprudenza consolidata tanto meglio; se è, invece, soggetto a dubbi, tanto peggio sarebbe imporre una soluzione con l'autorità della legge! Francamente, dovrei chiedere un rinvio qualora si insistesse su questo punto.

VILLA GIOVANNI. L'onorevole Ferri, evidentemente, vorrebbe ci si fermasse alla prima parte del testo proposto dal Governo perché, egli dice, fino a quel punto nulla si innova, ma si stabilisce soltanto una sanzione specifica che prima non c'era mentre, per la seconda parte, riteniamo, anche noi, che la questione abbia un certo peso e, quindi, vorremmo esaminare meglio il problema. Se questa ultima parte dell'emendamento servisse veramente a togliere dall'imbarazzo un amministratore, allora, anche noi potremmo essere d'accordo. Me se, invece, si venissero a creare delle responsabilità a carico dell'amministratore, in tal caso, noi non potremmo più essere d'accordo. Quindi, io dico: da un lato il testo governativo mi sembra accettabile, dall'altro ho le stesse preoccupazioni del collega Ferri e, quindi, appoggio la sua proposta di rinvio.

GUIDI. Sono del medesimo parere del collega Villa. Io comprendo come una amministrazione di un grande comune possa essere posta, se vogliamo, in stato di accusa se non prende ad un certo momento una data delibera urgente; ma, non vi è dubbio che questo atto dev'essere considerato e deciso soltanto in particolari occasioni.

Riconosco che, indubbiamente, la formulazione proposta dal Governo, prevedendo la possibilità che l'atto decada al momento della

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1959

mancata ratifica, in parte riesce a tranquillizzare e, quindi, a far superare alcune perplessità che sorgevano dal testo iniziale. Sono, però, d'accordo con il collega Ferri che bisogna riesaminare meglio la questione, perché si danno veramente delle situazioni, come ad esempio i casi di pagamento, in cui le conseguenze ben difficilmente potrebbero essere annullate. Pertanto, sono anch'io per un rinvio del seguito della discussione.

GAGLIARDI. Ho delle perplessità sull'ultima parte dell'emendamento governativo, che svuota il contenuto di tutto l'articolo. Le delibere d'urgenza normalmente sono prese, nei grandi Comuni, durante i periodi estivi, durante le ferie, i periodi natalizi o pasquali ed hanno immediatamente piena efficacia. Lasciare valida la loro efficacia fino al giorno in cui decadano per mancanza di ratifica, significa determinare delle situazioni molto complesse per i diritti quesiti *medio tempore*. Io avanzo tutte le mie riserve.

BERTINELLI. Sono favorevole al testo governativo. Ritengo molto opportuna la precisazione del momento dal quale decorre la decadenza.

L'onorevole Ferri ha ricordato il caso del pagamento eseguito in base ad una delibera d'urgenza. Il fatto del pagamento eseguito in base a delibera d'urgenza è un caso limite, che altera il nostro giudizio. Quando noi diciamo che la mancata ratifica comporta la « decadenza » sanzioniamo un principio che è ben diverso da quello della « nullità » dell'atto. Se avessimo detto che comporta la « nullità », allora il pagamento veramente sarebbe nullo e revocabile, mentre sanzionandone la decadenza precisiamo che l'ente che l'ha fatto, l'amministrazione comunale o provinciale, ne risponderanno in sede politica o, eventualmente, in altra sede. Quindi, è opportuno stabilire la decadenza e se è opportuno stabilire questa decadenza è imperativo precisare il termine di decorrenza. Il termine più severo è quello del giorno in cui si sarebbe dovuta dare o negare la ratifica.

Qualcuno propone: non è opportuno precisare perché a garanzia dei nostri diritti c'è una costante giurisprudenza del Consiglio di Stato. Ma siamo noi che dobbiamo stabilire il termine, non il Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato dirà soltanto se l'ente ha applicato la legge e basta, ma siamo noi soli a fissare chiaramente il momento dal quale avrà inizio la decorrenza!

PRESIDENTE. Il punto che dobbiamo risolvere è questo: una volta ammessa la decorrenza da quale momento essa opera? Mi

sembra che una completa ed inequivoca formulazione della legge ci imponga proprio di precisare il momento della decorrenza e ciò proprio a tutela dei diritti dei terzi.

PINTUS, *Relatore*. Penso che il punto di vista del Presidente sia da accogliere in pieno.

Io dico che bisogna indicare il momento da cui opera la decadenza perché essa opera *ex nunc*, cioè dal momento in cui il Consiglio comunale non ritiene di ratificare il provvedimento.

Io insisto sull'accoglimento dell'emendamento, proposto dal Governo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Se i colleghi lo permettono, vorrei rileggere l'articolo 140 che stiamo modificando:

« La giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.

Di queste deliberazioni è fatta relazione al consiglio nella sua prima adunanza, al fine di ottenerne la ratifica.

Ad esse si applicano le disposizioni degli articoli 128 della presente legge 62 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Rimangono salvi tutti gli effetti dell'atto amministrativo compiuti fino al momento della negata ratifica ».

Il primo comma all'emendamento, abbandonato dal Governo, diceva: « La Giunta comunale e la deputazione provinciale prendono sotto la loro responsabilità le deliberazioni che, altrimenti, spetterebbero ai rispettivi Consigli, quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione di essi e sia dovuta a causa sopravvenuta all'ultima adunanza consigliare ».

L'unica modifica era esclusivamente formale, e riguardava la frase « dovuta a causa sopravvenuta all'ultima adunanza ». Quale sia la portata della innovazione proposta dal Governo la lascio al giudizio della Commissione, dato che io, per quanto ci pensi, non trovo alcunché di rilevante.

Facciamo un passo avanti. I colleghi Almirante e Cruciani si sono preoccupati, perché, in molti casi, avveniva che la Giunta prendesse delle decisioni direttamente e, dato che la legge, oggi, stabilisce soltanto l'obbligo della « relazione » al Consiglio senza prevedere alcuna sanzione, succedeva, e tutti lo sappiamo bene, che queste delibere venivano comprese in ordini del giorno chilometrici

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1959

che nessuno aveva voglia di discutere e tutto si sistemava tacitamente, con la piena esautorazione del Consiglio stesso e delle sue funzioni.

Dato che questo articolo 140 ed il 251 sono stati disattesi nella prassi quotidiana si è voluto comminare una sanzione, — proprio per ridare prestigio ai massimi organi comunali e provinciali che hanno potestà deliberanti, cioè ai rispettivi Consigli — e questa sanzione è la decadenza.

La decadenza di un atto amministrativo è una cosa grossa e gravi ne sono gli effetti per cui precisarne il termine di decorrenza è il minimo, mi sembra, che si possa fare. Quando stabiliamo una sanzione così grave, per cui il provvedimento decade, ad un certo punto ci saranno bene dei terzi che diranno: noi non vogliamo la delibera della Giunta, ma vogliamo che il provvedimento sia ratificato dal Consiglio.

Quindi, se noi poniamo una simile sanzione, non possiamo fare a meno di fissarne chiarissimamente i termini di decorrenza e non possiamo fermarci alla semplice decorrenza e basta. Dobbiamo insorgere e dire: accettiamo la decadenza, ma a quali condizioni? Quando incomincia? Come si verifica? E l'atto, nel frattempo, che valore ha? A questo punto, noi che cosa diciamo? Possiamo, sul tradizionale solco del diritto amministrativo, dire che di fronte a una decadenza c'è lo spegnersi *ex nunc* di ogni valore dell'atto? Dal momento in cui provvedimento è stato iscritto all'ordine del giorno? Può darsi che, per esempio, si possa ritenere sanatoria — e questa è materia da non discutere — il fatto che in apertura di seduta il sindaco dica: ho dimenticato di inserire all'ordine del giorno uno, due, tre provvedimenti. Noi diciamo che la decadenza decorre dalla seduta; se, invece, c'è una mancata ratifica, della mancata ratifica. E in quello spazio di tempo la delibera quale valore giuridico ha?

Il Governo desidera che si dica con chiarezza geometrica quali sono i contorni esatti di una sanzione tanto grave quale è la decadenza. Non posso rinunciare a nessun altro dei commi dell'emendamento che è estremamente organico. Anche nella sua ultima parte, là dove dice: « Rimangono salvi agli effetti dell'atto amministrativo sino al momento della decadenza o della deliberazione dal Consiglio che nega la ratifica », non vi è nulla di più di quanto voglia una corretta interpretazione di diritto e di giurisprudenza amministrativa.

PRESIDENTE. Dopo questi chiarimenti chiedo all'onorevole Ferri se insista per un rinvio.

FERRI. Devo dire che le ultime precisazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato mi hanno veramente persuaso e, quindi, cadono i motivi che giustificavano le mie preoccupazioni. Devo dire, onestamente, che non conosco il testo unico della legge comunale e provinciale del 1915 a memoria. La mia preoccupazione era soltanto questa: l'improvvisazione! Quindi, meglio eccedere in prudenza, come in questo caso, che correre il rischio di commettere errori!

Detto questo, aderisco senz'altro al testo proposto dal Governo dichiarando di ritirare il mio emendamento.

VILLA GIOVANNI. Anch'io sono d'accordo, dopo i chiarimenti dell'onorevole Sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Colitto se mantenga o ritiri il proprio emendamento.

COLITTO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultima parte del comma in discussione:

« con effetto dalla data della adunanza medesima ».

(È approvata).

Pongo, ora, in votazione l'ultimo comma dell'emendamento.

« Rimangono salvi gli effetti dell'atto amministrativo sino al momento della decadenza o della deliberazione del Consiglio che nega la ratifica ».

(È approvata).

Pertanto, dopo gli emendamenti approvati, la formulazione definitiva dell'articolo unico è la seguente:

« Il secondo e quarto comma dell'articolo 140, nonché il secondo comma dell'articolo 251 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, sono sostituiti dai seguenti:

« Dette deliberazioni sono sottoposte al consiglio per la ratifica nella prima adunanza successiva; la mancata iscrizione di esse all'ordine del giorno di detta adunanza ne comporta la decadenza, con effetto dalla data dell'adunanza stessa.

Rimangono salvi gli effetti dell'atto amministrativo sino al momento della decadenza o della deliberazione del Consiglio che nega la ratifica ».

In conseguenza della modifica apportata al testo originario della proposta di legge anche il titolo va emendato nel seguente modo:

« *Sostituire le parole:* dell'articolo 140, *con le altre:* degli articoli 140 e 251 ».

Se non vi sono osservazioni pongo in votazione l'emendamento da me proposto.

(È approvato).

Pertanto il titolo della proposta di legge resta così formulato: « Modifica degli articoli 140 e 251 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 ».

Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Quintieri ed altri: Provvedimenti a favore delle famiglie numerose (Urgenza) (208).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Quintieri ed altri: « Provvedimenti a favore delle famiglie numerose » (208).

Il provvedimento, come loro sanno, venne assegnato in sede referente alla nostra Commissione che, all'unanimità, mi conferì l'incarico di chiedere alla Presidenza della Camera il passaggio della proposta in sede legislativa. Questa richiesta è stata accolta.

Durante il nostro lavoro in sede referente venne nominato un Comitato ristretto per l'esame del testo del provvedimento. Il relatore, onorevole Elkan, nella sua esposizione riferirà anche sui lavori di detto Comitato.

ELKAN, *Relatore*. La proposta di legge che oggi dobbiamo discutere non rappresenta un qualcosa di nuovo per la nostra Commissione interni in quanto, già nella scorsa legislatura, analogo provvedimento venne da noi approvato, dopo una serie di sedute, ma non poté completare il proprio *inter* dato che il Senato della Repubblica venne sciolto anticipatamente.

Il testo dell'attuale proposta di legge non si discosta da quello approvato nella passata legislatura se non per alcuni elementi di carattere formale che non incidono sulla sostanza delle norme.

In sintesi, lo scopo che si prefiggono i proponenti è quello di dare attuazione a quella parte dell'articolo 31 della Costituzione che concerne le famiglie numerose, coordinando, integrando e migliorando le

varie disposizioni legislative già in atto. Questi miglioramenti — che esamineremo nel dettaglio durante la discussione dei singoli articoli — si riferiscono all'accesso al lavoro, alle assegnazioni di case, alle agevolazioni per la scuola, agli obblighi militari, alle agevolazioni tributarie.

La proposta di legge che noi oggi discutiamo in sede legislativa, come i colleghi ricorderanno, ci venne assegnata in sede referente ed in alcune recenti sedute iniziammo l'esame del testo delle norme, dando incarico ad un Comitato ristretto di vagliare le disposizioni contenute nei singoli articoli, soprattutto là dove si prevedono delle agevolazioni fiscali.

Informo la Commissione che questo Comitato ristretto si è riunito ed ha attentamente esaminato il testo del progetto di legge Quintieri ed altri, partendo dal presupposto di limitare al massimo le eventuali modifiche dato che il progetto, nel testo sottoposto all'esame di questa Commissione e, quindi, del Comitato ristretto, è già di per se stesso abbastanza complesso. Tuttavia, il Comitato non è riuscito a superare lo scoglio rappresentato dalla opposizione manifestata dall'onorevole Sannicolò, sulla parte specifica delle agevolazioni fiscali. Venne, pertanto, richiesto un intervento chiarificatore allo stesso onorevole Quintieri, quale primo firmatario della proposta di legge ed i suoi chiarimenti sono stati comunicati all'onorevole Sannicolò. Il collega onorevole Sannicolò, stamane, mi ha fatto presente, in via privata — ma, io chiedo al collega di autorizzarmi a dirlo pubblicamente qui — di aver bisogno ancora di qualche tempo per approfondire ulteriormente i particolari aspetti fiscali del provvedimento, soprattutto in vista delle complicazioni che l'attuale formulazione della proposta può comportare, specie nei confronti delle amministrazioni locali. Come ho detto, la proposta dell'onorevole Sannicolò è quella di procedere ad un più approfondito esame di questo aspetto delle nuove norme per cui chiede che esse siano prese in esame nelle riunioni che la Commissione terrà subito dopo le ferie estive. Questo anche tenendo conto del fatto che, ormai, il Senato ha chiuso i battenti e, quindi, il progetto di legge rimarrebbe comunque fermo alla Camera per tutto il periodo delle vacanze. Il Comitato ristretto avrebbe inoltre occasione, in questo modo, di riunirsi alla ripresa dei lavori della nostra Commissione ed esaminare il punto controverso della proposta. Mi permetto di dire che il testo sottoposto al nostro esame potrebbe essere subito approvato fino

all'articolo 8 compreso, in quanto su tutti questi articoli vi è stato pieno accordo. In ogni caso, anche se non si dovesse arrivare, stamane, a questa parziale approvazione vorrei, tuttavia, avere sin d'ora la certezza che, per quanto attiene agli altri punti, fosse confermato l'accordo già manifestatosi in seno al Comitato ristretto, perché non abbia poi a riaprirsi la discussione sull'intero testo e, cioè, sugli altri punti che sono già stata abbondantemente affrontati e che rappresentano altrettanti aspetti del complesso problema.

SANNICOLÒ. L'onorevole Relatore ha espresso esattamente il mio pensiero, della qual cosa io lo ringrazio. Vorrei solo aggiungere, per la maggior precisione, che noi, del gruppo comunista, non chiediamo un rinvio per mero desiderio di rinviare le cose quanto, al contrario, per poter esaminare meglio il problema sia in ordine al peso che esso indubbiamente ha nel suo complesso e sia, in particolare, in ordine a qualche questione specifica. Ora, il punto controverso è così rilevante che io devo esplicitamente dire che, o troviamo una formula che accontenti tutti, o non sarà possibile superare lo scoglio. Noi siamo del parere che la legge 5 gennaio 1956, cui ci si riferisce all'articolo 9 della proposta di legge, vuole venire incontro alle famiglie numerose, purché bisognose. Pertanto, anche le previste agevolazioni fiscali all'articolo 12, non vanno secondo noi *sic et simpliciter* applicate ma dovrebbero, al contrario, essere collegate alla situazione economica e sociale delle famiglie precisando dei parametri come ad esempio: fino a un determinato livello di reddito; per determinate categorie; per di puro lavoro o misto di lavoro e capitale. E, inoltre, bisogna anche vedere quale incidenza possano avere le proposte esenzioni fiscali sui bilanci comunali. Non dimentichiamoci, infatti, che oggi i comuni si trovano per lo più in situazioni gravi e da cui non sanno come uscirne e, quindi, non so quali effetti avrebbero domani sulle finanze locali, su questi bilanci comunali, le previste esenzioni. Faccio, d'altra parte, osservare alla Commissione che, nel caso, si tratta di beneficenza, sia pure nell'ambito costituzionale, ma tuttavia sempre beneficenza fatta con i soldi della comunità, cioè degli altri!

Pertanto, come dicevo prima, queste sono le nostre preoccupazioni. E stiamo studiando insieme, non già noi come blocco politico, ma anche con colleghi di altri gruppi, la nuova formulazione che bisognerebbe dare al disposto relativamente a queste agevolazioni fiscali. Confermo, come ha precisato anche

l'onorevole relatore, che non esiste, in questo caso, la preoccupazione di ritardare o tanto meno di insabbiare il provvedimento, dato che il Senato è già in ferie.

PRESIDENTE. D'accordo. Allora, se non vi sono altre osservazioni od obiezioni, poiché anche il Governo non si oppone, può rimanere stabilito che il seguito della discussione sulla proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Passiamo al successivo punto dell'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo obbligatorio a carico dei mutilati ed invalidi di guerra a favore dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra (1348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo obbligatorio a carico dei mutilati ed invalidi di guerra a favore dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra » (1348).

Ha chiesto di poter parlare, prima che il Relatore riferisca alla Commissione, l'onorevole Simonacci. Ne ha facoltà.

SIMONACCI. Onorevole Presidente, vorrei far presente che c'è una proposta di legge a firma dei deputati Villa Ruggero ed altri: « Disposizioni a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra » (1246), presentata il 23 maggio 1959. Si tratta di argomenti diversi, per cui non è possibile richiedere l'abbinamento con il disegno di legge all'ordine del giorno di questa seduta. Tuttavia, propongo che i due provvedimenti, trattandosi di materia affine, siano iscritti nello stesso ordine del giorno dei lavori di questa Commissione e, quindi, discussi separatamente tutti e due in una prossima seduta.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Simonacci che, oggi ci troviamo davanti ad un disegno di legge che ha i suoi precedenti nel regio decreto-legge 20 dicembre 1929, n. 2163, convertito in legge 2 giugno 1930, n. 820, e, quindi, modificato da altri successivi decreti del 1945 e dalla legge 1951, mentre, per quanto riguarda la proposta cui Ella si riferisce, ci troviamo di fronte ad una proposta di legge con cui si

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1959

vorrebbe istituire un nuovo contributo per cui le cose sono sostanzialmente diverse. Dato che ci sono venute pressioni, affinché il disegno di legge governativo venga esaminato e possibilmente approvato, la pregherei di non insistere nella sua richiesta, assicurandola sin d'ora che la proposta di legge n. 1246 sarà posta al più presto all'ordine del giorno dei lavori di questa Commissione.

L'onorevole TOROS ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TOROS, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questa proposta di legge prevede solo un semplice aumento del contributo obbligatorio in atto: portare cioè il contributo a favore dell'Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra da 50 a 100 lire *pro capite*, andando in tal modo incontro al voto espresso dal Congresso nazionale della categoria, massimo organo del sodalizio.

Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Simonacci per un rinvio, io non mi oppongo. Faccio, tuttavia, osservare che con questo disegno di legge in esame non attuiamo soltanto un aumento di un contributo già previsto, sanzionato da precedenti disposizioni di legge, portandolo da 50 a 100 lire, mentre, nel caso della proposta di legge che prevede disposizioni a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, si tratta di una questione completamente diversa che investe non il *quantum* di un aumento, ma il principio della ammissibilità della tassazione *ex lege* a tutta una categoria in quanto con il provvedimento proposto si tende a costringere i congiunti delle vittime civili di guerra al versamento di un contributo, credo in ragione di 50 lire, all'Associazione. Quindi è cosa del tutto diversa rispetto al semplice aumento previsto nel disegno di legge. Concludendo, ripeto che il relatore non si oppone al rinvio richiesto, ma ritiene che oggi la Commissione potrebbe tranquillamente accogliere e, quindi, approvare il disegno di legge sottoposto al suo esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SANNICOLÒ. Sono d'accordo circa l'esame, in una successiva seduta, della proposta di legge n. 1246. Per quanto riguarda il disegno di legge in esame confesso che noi eravamo contrari, e lo siamo ancora, in quanto non ci sembra essere buona norma democratica quella di costringere al pagamento di un contributo a favore di una associazione anche chi a questa associazione non è iscritto. Ci

siamo resi conto che, in fondo, questi mutilati non sono molti e che, d'altra parte, è la stessa Associazione nazionale tra mutilati e invalidi di guerra che lo ha proposto per cui, conseguentemente accettiamo il provvedimento quale convalida di una deliberazione da parte di un congresso democraticamente eletto, pur non condividendone lo spirito! Perché, insisto su questo punto, mi sembra che in tal modo si vada al di là di quella che deve essere la norma democratica, obbligando dei cittadini a pagare una quota ad un'associazione cui non sono iscritti ed alla quale non sono obbligati ad associarsi.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Da parte mia devo dire che il provvedimento mi è stato passato direttamente dalla Presidenza del Consiglio e, quindi, non ho particolare competenza al riguardo. Certo, mi lascia alquanto perplesso il solo pensare che uno, soltanto in quanto appartenente ad una certa categoria, debba pagare un contributo. Non è questione di *quantum*! Deve pagare e, quindi, l'adesione alla associazione diventa obbligatoria. Dico questo pur comprendendo che ci sono di mezzo determinate finalità fondamentali per l'associazione in questione. Mi sembra, quindi, che ci si trovi davanti ad un problema di fondo. Ora, non è che io chieda per forza un rinvio ma, approvare subito questo provvedimento, è questione molto delicata. Si tratta, e lo ripeto, di una questione di principio.

Comunque debbo dire che sarebbe forse bene chiamare in questa sede il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri il quale certamente conosce dei dati che io ignoro. Fra l'altro, noi, oggi, ci troviamo in questa particolare situazione: il Senato è chiuso e, quindi, non si perde nulla come tempo; si tratta soltanto di chiarire meglio le cose.

TOROS, *Relatore*. Comunque si tratta, soltanto di un semplice aumento; invece, nel caso della proposta di legge n. 1246, vertiamo in tutt'altra materia!

PRESIDENTE. In sostanza l'onorevole Relatore fa presente che noi, anche se ci troviamo già in presenza di questa deviazione costituzionale, chiamiamola così, non cambiamo la sostanza delle cose approvando questa legge perché siano chiamati a decidere sull'aumento del *quantum*.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Se la Commissione vuole spiegazioni, mi si permetta, in regime di democrazia, questa professione di umiltà: non le pos-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1959

so fornire perché non conosco a fondo il problema. Se la Commissione, invece, s'accontenta del mio silenzio perché non ho da dire alcunché in merito, per me va bene. Dichiaro soltanto che non sono in grado di rispondere ad un preciso interrogativo che credo possa essere posto ed a cui, ripeto, non sarei in grado, oggi, di poter rispondere!

BISANTIS. Mi pare che lo studio di questa materia — soprattutto per le considerazioni espresse dal Sottosegretario — debba essere rinviato, per poter esaminare contemporaneamente i vari provvedimenti di legge.

PRESIDENTE. Lei fa una proposta formale di rinvio?

BISANTIS. Sì, onorevole Presidente!

SANNICOLÒ. Vorrei chiarire il mio pensiero. Ho espresso tutta la mia perplessità per la materia così come è regolata oggi. Non mi pare giusto obbligare un cittadino, perché si trova in una determinata situazione, a versare un contributo ad una Associazione, alla quale non appartiene. Ho detto, però, che ci inchiniamo, perché il provvedimento riguarda quella specifica e benemerita categoria. A noi il rinvio non ci farà cambiare idea; però, se la maggioranza della Commissione ritiene opportuno un più approfondito esame, noi non ci opponiamo.

Decidano gli altri, noi ci asteniamo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Nel merito come votate?

SANNICOLÒ. Nel merito siamo favorevoli.

PRESIDENTE. Onorevole Bisantis, lei insiste nella proposta di rinvio?

BISANTIS. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio presentata dall'onorevole Bisantis.

(È approvata).

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 995, sul mantenimento dei minori assistiti nell'albergo dei poveri di Napoli (1317).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: « Modificazioni alla legge 17 luglio 1942;

n. 995, sul mantenimento dei minori assistiti nell'albergo dei poveri di Napoli » (1317).

Il relatore, onorevole Russo Spena, ha facoltà di svolgere la relazione.

RUSSO SPENA, *Relatore*. L'Albergo dei poveri di Napoli svolge una importante attività nel delicato settore dell'assistenza pubblica a favore dell'infanzia. L'Ente assiste attualmente 1400 fanciulli appartenenti alle seguenti categorie: a) infanzia in istato di miseria e di abbandono; b) infanzia minorata; c) infanzia travciata; d) infanzia predisposta alla tubercolosi.

L'organizzazione assistenziale dell'Opera si avvale di ben nove istituti e le finalità che attraverso essi l'Ente persegue, costituiscono un sensibilissimo ed apprezzato contributo alla azione tendente al miglioramento delle classi disagiate ed alla formazione della gioventù sotto il riflesso fisico, morale e sociale.

L'Ente, infatti, attraverso i collegi da esso dipendenti, raccoglie i fanciulli fin dalla tenera età e, dopo aver dato loro l'istruzione primaria, cura l'istruzione secondarie-professionali avviandoli, quindi, alle scuole-officine, inserendo in tal modo nella società operai qualificati.

L'Ente ha, tuttora, una larga disponibilità ricettiva di circa altri mille posti che, peraltro, resta inutilizzata per l'assoluta mancanza di mezzi. Infatti, tutte le richieste di ricovero che pervengono devono essere disattese, in quanto l'Ente, con le entrate patrimoniali, non riesce a sopperire alle indispensabili spese di cui è gravato per i ricoveri in atto, sia a suo completo carico, che a carico degli enti sui quali grava la retta di ricovero.

La retta erogata dai vari enti, a carico dei quali è ricoverata una aliquota dei fanciulli presenti, non riesce a coprire il costo giornaliero del ricovero, in quanto il solo personale, indispensabile per la sorveglianza, per la cura e per l'istruzione ai minori, costa circa quindici milioni di lire al mese. D'altra parte, le entrate patrimoniali di cui l'Ente medesimo dispone e che dovrebbero integrare le rette e coprire il costo dei ricoveri a carico dell'Ente, è di appena cinque milioni di lire mensili.

Tale notevole sbilancio lo si evince dal fatto che, da una parte, gli stipendi del personale negli ultimi anni hanno subito un notevole aumento e, dall'altra, i canoni delle locazioni degli immobili di proprietà dell'Ente sono notevolmente esigui per la legge sul blocco dei fitti, mentre le spese di manutenzione degli immobili sono particolarmente elevate, data la vetustà degli immobili stessi.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1959

La città di Napoli, come è noto, popolosa e prevalentemente abbisognevole di assistenza, mette in condizione lo stragrande numero di capi famiglia disoccupati, pensosi dell'avvenire dei loro figliuoli, di chiedere asilo presso i collegi dell'Ente per le loro creature che, cresciute nell'ambiente familiare, privo di mezzi e di risorse, rischierebbero di veder compromessa la loro salute fisica, la preparazione culturale e certamente l'inserimento nella società lavorativa di domani.

Se si pensa che i minori assistiti nell'Albergo dei poveri hanno raggiunto in passato le quattromila unità e che oggi, purtroppo, a Napoli i minori da assistere sono certamente in numero di gran lunga più elevato, l'intervento del Parlamento italiano non può negare ad un Ente con vita ultrabisecolare un aiuto annuo, che consenta di andare incontro ai cittadini di un prossimo domani.

Del resto, la proposta non fa che rivalutare un contributo già fissato dallo Stato con legge n. 995 del 1942 in lire 2.000.000.

Esprimo parere favorevole alla proposta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Devo fare una dichiarazione di principio: l'ordine del giorno di questa seduta della Commissione è giunto al Ministero ieri sera verso le ore 21. Io non sono in possesso di alcun parere della Direzione generale dell'assistenza, per cui la mia risposta, trattandosi di spese non potrebbe essere una risposta seria. Io cerco, nei limiti del possibile, e la Commissione me ne ha dato atto più di una volta, di portare delle argomentazioni che possano essere accoglibili, affinché un provvedimento non si debba fermare al Senato per obiezioni che il Governo fa in ritardo. Non fare osservazioni alla Camera, e poi portare una serie di considerazioni contrarie al Senato, è cosa che dimostra impreparazione e mancanza di senso di responsabilità, alla quale non voglio dare alcun contributo.

Premesso ciò, devo aggiungere che il contributo che viene richiesto dovrebbe gravare sul capitolo della assistenza generica, che oggi non ha un avanzo di 140 milioni di lire: si dovrebbero sottrarre ad altre iniziative 140 milioni, sia pure per spenderli benissimo, lo riconosco, in questo campo.

In una situazione di questo genere, il parere del Governo non esiste. Io, personalmente, non sono contrario alla proposta ma il Governo non è in grado di dare un parere obiettivo. Si tratta di un capitolo che è tutto

esaurito, non di un capitolo dove ci sia esuberanza.

GASPARI. Con questo sistema noi blocchiamo tutto...

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei dire all'onorevole Gaspari, che mi interrompe...

GASPARI. La mia obiezione è a suo favore.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Lei ha detto che con questo sistema blocchiamo tutto. Attualmente il Senato è chiuso ed anche se approviamo subito il provvedimento, dobbiamo attendere la fine delle ferie. Anzitutto, non sono in grado di dare un parere; in secondo luogo, se esiste un problema umano, che è quello di far superare il periodo estivo ad un gruppo di bambini, io porterò oggi stesso questo problema al Ministero dell'interno, in modo da vedere come sia possibile superare tale periodo in attesa della legge, in quanto non desidero che, a causa di una impreparazione da parte nostra, vi siano bambini che vengano a trovarsi in stato di disagio.

GASPARI. Io mi associo, ma intendo chiarire che il sistema di appoggiare delle proposte di legge per singole istituzioni va combattuto anche in linea di principio. Evidentemente si creano gravissimi squilibri fra provincia e provincia e nell'ambito anche di uno stesso comune favorendo un istituto a preferenza di altri.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ringrazio l'onorevole Gaspari per il chiarimento.

PREZIOSI COSTANTINO. In linea generale noi del gruppo socialista siamo favorevoli alla proposta di iniziativa parlamentare dell'onorevole Titomanlio Vittoria ed appoggiamo la richiesta di rinvio solo dopo le assicurazioni del Sottosegretario, onorevole Scalfaro, certi che in questo periodo egli provvederà alle necessità dell'Ente.

SANNICOLÒ. Il pensiero dei componenti il gruppo comunista è identico a quello dell'onorevole Preziosi.

RUSSO SPENA, *Relatore*. Dopo le assicurazioni dal rappresentante del Governo, aderisco alla proposta di rinvio.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Se l'onorevole Relatore vorrà venire al Ministero dell'interno, sarò lieto di prendere accordi con lui in merito alla questione.

RUSSO SPENA, *Relatore*. La ringrazio.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del disegno di legge è, per tanto, rinviato ad una prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 977, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifica degli articoli 140 e 251 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 » (997):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bertinelli, Bisantis, Colitto, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Benedetto, Di Giannantonio, Elkan, Gagliardi, Gaspari, Greppi, Nanni, Pintus, Preziosi Costantino, Pucci Ernesto, Rampa, Riccio, Russo Spena, Sannicolò, Schiavetti, Sciolis, Simonacci, Toros, Vestri, Villa Giovanni, Vincelli, Zurlini.

La seduta termina alle 11,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI